

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE E PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA di cui all'art. 11 della LR n° 14/02 e all'art. 113 del D.Lgs. 50\2016 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE E PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA di cui all'art. 11 della LR n° 14/02 e all'art. 113 del D.Lgs. 50\2016 e ss.mm.ii.

Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo di cui all'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 113 del D.Lgs. 50\2016 inerenti alla attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, per l'attività di responsabile unico del procedimento, per le attività di progettazione e di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, di collaudatore statico alla vigilanza, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza, il tutto disciplinato dalle sopra citate Leggi.

ART. 1 – ENTITA' DEL FONDO

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della L.R. n. 14/02 l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività in premessa e per l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di una fornitura o di un servizio, nonché degli importi dovuti per eventuali perizie suppletive e di variante; la percentuale effettiva è stabilita con il presente Regolamento ed è ripartita, per ogni singola opera, fornitura o servizio, con le modalità e i criteri di seguito descritti.
L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera, fornitura o servizio, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate in premessa, nonché tra i loro collaboratori.
2. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'2% per cento, comprensiva dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, viene ripartita esclusivamente tra i dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera in rapporto all'entità ed alla complessità della stessa e la ripartizione tiene conto delle singole e specifiche responsabilità professionali connesse e delle prestazioni effettivamente svolte.
3. Ai sensi del comma 7 del citato art. 11 della L.R. n. 14/02, le quote parti delle somme corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al punto 4 la complessità dell'opera, salvo altra espressa motivazione del Responsabile del Procedimento, è così definita:

- a) – lavori semplici, senza impianti tecnologici, per cui non sia richiesto un particolare iter procedurale di approvazione, con un limitato numero di voci del computo metrico estimativo (non superiore a 10) e Capitolato d'Oneri (per esempio asfaltature): 60%;
- b) - la percentuale di cui al precedente punto 5.a è via via incrementata con le seguenti quote quando ricorrono:
- lavori come sopra ma con un elevato numero di voci del computo metrico (superiore a 10) + 15%;
 - redazione del Capitolato Speciale d'Appalto + 10%;
 - presenza di un Piano Particellare di esproprio e procedura di occupazione temporanea e d'urgenza + 5%;
 - ricorrenza di uno o più provvedimenti autorizzativi in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, idraulica, vincolo idrogeologico, concessione demaniale ecc. + 5%;
 - presenza di impianti tecnologici, opere idrauliche, opere strutturali, ovvero opere per il superamento delle barriere architettoniche, interventi di ristrutturazione, opere su più categorie, fino a 10%;
 - particolari costruttivi + 10%;
 - lavori d'urgenza in quanto espressamente dichiarati tali dai provvedimenti che ne dispongono l'esecuzione o il finanziamento, + 10%.

Si precisa che, con gli incrementi sopra descritti, l'incentivo non potrà comunque superare la misura massima del 100%.

6. Per quanto attiene l'entità economica dell'opera o dei lavori posti a base d'asta si opereranno le seguenti riduzioni, per la parte eccedente lo scaglione:
- fino a 1.000.000 euro – nessuna riduzione;
 - tra 1.000.001 fino a 1,5 milioni di euro – riduzione del 5%;
 - tra 1.500.001 e 3 milioni di euro – ulteriore riduzione del 7%;
 - superiori a 3.000.001 di euro, ulteriori riduzioni dell'8% per ogni segmento di 1,5 milioni di euro.

La riduzione massima relativa all'entità dell'opera o dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore al 30%.

7. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, finalizzato direttamente ed esclusivamente alla realizzazione di un'opera pubblica comunque, è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.
8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

9. L'erogazione del fondo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
10. Il presente Regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

ART. 2- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ATTIVITA' DI SUPPORTO

1. In adempimento ai disposti di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/02. su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa, la Giunta Comunale nomina, con proprio atto deliberativo, il Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento con compiti definiti dal citato articolo 5, della Legge Regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e per quanto compatibile dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. L'individuazione del Responsabile viene effettuata all'atto della programmazione degli interventi.
2. Nell'ambito di ripartizione dell'incentivo, al Responsabile Unico del Procedimento viene riconosciuta una aliquota dell'incentivo globale di cui all'articolo precedente nella seguente misura:
 - a) 40% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 1;
 - b) ulteriore 10% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 1 e quindi per un totale del 50% ove il Responsabile Unico del Procedimento abbia anche l'incarico di Responsabile dei Lavori ai fini della sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) nel caso di progettazione e/o direzione lavori affidate a professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al Responsabile del Procedimento, le percentuali di cui ai punti precedenti vengono aumentate del 50% diventando rispettivamente il 60% quella del punto a) e il 75% quella del punto b).
3. Ove il Responsabile del Procedimento si giovi di altro personale dell'Organico comunale per le attività di supporto alle proprie funzioni, a tale personale andrà corrisposta una quota parte della quota di incentivo spettante allo stesso Responsabile Unico del Procedimento come di seguito riportato:
 - o comunicazioni all'A.N.A.C. nei termini, e con le modalità (informatica e/o cartacea) fissati dalla stessa Autorità.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 15% della quota parte riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento al netto della quota fissata per la Responsabilità dei Lavori (D. Lgs. 81/08).

- o attività di supporto alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento che non comportino specifiche responsabilità personali, quali predisposizione di

atti o assunzione di informazioni anche mediante sopralluoghi in cantiere e tenuta scadenziari ecc.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 10% della quota relativa al Responsabile del Procedimento al netto della quota per la Responsabilità dei Lavori (D. Lgs. 81/08).

- o attività di supporto alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento con responsabilità specifiche tecniche e/o contabili personali quali verifica di computi o di contabilità ecc. con predisposizione degli atti conseguenti.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 15% della quota parte riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento al netto della quota fissata per la Responsabilità dei Lavori (D. Lgs. n. 81/08).

4. Le quote per le attività di supporto di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono dedotte dalla quota riconosciuta al Responsabile Unico del Procedimento e, ove in conformità alle disposizioni delle citate leggi, tali attività venissero affidate all'esterno dell'Ente, le quote relative non saranno corrisposte al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Relativamente all'attività del R.U.P. e dei suoi collaboratori, nelle varie fasi dell'opera pubblica, la quota dell'incentivo spettante è così ripartita: progettazione 40%, appalto ed affido delle opere 25%, esecuzione delle opere 35%.

ART. 3- PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA' ACCESSORIE SVOLTE DA PERSONALE INTERNO

1. Con determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa il personale tecnico, nell'ambito delle proprie competenze professionali, potrà essere incaricato dell'attività di progettazione, direzione lavori e del collaudo.
2. L'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e prestazioni accessorie quali assistenza, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione o esecuzione viene svolta nell'orario di servizio.
3. In fase di assegnazione degli incarichi, qualora si ravvisi la necessità di supportare l'Ufficio Tecnico con la collaborazione di personale esterno, si osserverà, di norma e salvo diverse ed espresse motivazioni attestata dal Responsabile Unico del Procedimento, la seguente ripartizione percentuale:
 - a) Progettazione **di fattibilità tecnica ed economica** (14 % dell'incentivo):
 - elaborati grafici 20%;
 - elaborati letterari e contabili 0%;
 - verifiche + attività concettuale + sottoscrizione degli elaborati con conseguente assunzione della responsabilità professionale 40%;
 - Attività Speciali 10%;

b) Progettazione definitiva (30 % dell'incentivo):

- elaborati grafici 25%;
- elaborati letterari e contabili 30%;
- verifiche + attività concettuale + sottoscrizione degli elaborati con conseguente assunzione della responsabilità professionale 40%;
- Attività Speciali 5%;

c) Progettazione esecutiva (21 % dell'incentivo):

- elaborati grafici 30%;
- elaborati letterari e contabili 25%;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 5%;
- verifiche + attività concettuale + sottoscrizione degli elaborati con conseguente assunzione della responsabilità professionale 35%;
- Attività speciali 5%;

d) Direzione dei Lavori (32 % dell'incentivo):

- direzione dei lavori 60%;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5%;
- assistenza e contabilità e predisposizione di atti contabili, amministrativi e tenuta scadenziario 30%;
- Attività speciali 5%;

e) Collaudazione dei lavori (3 % dell'incentivo):

- Collaudo dei lavori 70%;
- assistenza e predisposizione di atti collegati al certificato di collaudo 30%.

4. La specificazione sopra riportata è operata ai soli fini dell'esemplificazione e dell'individuazione delle possibili attività di collaborazione e quindi finalizzata alla liquidazione delle percentuali del fondo ai collaboratori.
5. Le attività di collaborazione a cui è attribuibile l'assegnazione della quota del fondo ai fini dell'incentivo non potrà essere generica, ma dovrà corrispondere a prestazioni effettivamente rese e dovrà risultare da formale provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento o dell'incaricato e/o da specifica attestazione delle prestazioni rese.
6. Dalla attività di progettazione si intendono esclusi gli adempimenti relativi a sondaggi geognostici o geotecnici, studi e indagini di natura specialistica, rilievi, calcoli strutturali e impiantistici. Tali attività, qualora affidate all'esterno, non danno origine a economie e non riducono l'incentivo di cui all'articolo 1.

7. Le attività non liquidabili, per effetti normativi o perché non svolte all'interno della pubblica amministrazione, costituiscono economie.

ART. 4 – ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Ai fini del presente Regolamento la redazione dell'atto di pianificazione territoriale di cui sopra è articolato nelle seguenti fasi a cui corrispondono le percentuali ovvero sub percentuali di incentivo (in quanto riferite al 30%):
 - a. formulazione della proposta (dovrà risultare da relazione illustrativa in cui si evidenziano le motivazioni avanzate dall'Ufficio o dall'Amministrazione Comunale con delineazione dei contenuti): 20%
 - b. reperimento della documentazione necessaria per lo studio di analisi e progettazione secondo la richiesta dell'incaricato della firma dell'atto di pianificazione: 30%;
 - c. redazione degli elaborati grafici di analisi: 15%;
 - d. redazione degli elaborati letterari di analisi e di progetto: 10%;
 - e. asseverazione, lavoro concettuale e sottoscrizione dell'atto con assunzione della responsabilità professionale della redazione dell'atto di pianificazione: 25%.
2. Le percentuali di cui sopra si ricaveranno, ove non direttamente desumibili per il tipo di prestazione nella tariffa professionale, dall'onorario a discrezione fissato per il libero professionista nel caso di incarico esterno.
3. Nel caso di prestazioni parziali sempre nell'ambito di quelle sopra elencate (per esempio redazione soltanto di alcune tavole grafiche o soltanto di alcuni elaborati letterari) le percentuali verranno rapportate alle effettive prestazioni all'atto dell'affidamento dell'incarico; salvo speciali motivazioni, da enunciare all'atto dell'incarico stesso e da riprendere in sede di liquidazione, si procederà in linea di massima alla suddivisione delle percentuali proporzionalmente al numero di elaborati grafici o il numero di pagine degli elaborati letterari redatti.
4. La liquidazione dell'importo del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, verrà effettuata successivamente all'adozione e all'approvazione dello strumento di pianificazione da parte dell'organo comunale competente.

ART. 5 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti viene riconosciuta una quota incentivante pari allo 0,50 % dell'importo posto a base d'asta per la singola opera, fornitura o servizio, il cui costo è a carico dell'Ente che ha beneficiato del servizio della C.U.C.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile della Centrale Unica di Committenza, alla conclusione dell'iter tecnico-amministrativo, a favore del personale che costituisce la C.U.C. come segue:
- responsabile del procedimento di gara: 50% dell'incentivo
 - personale preposto alla preparazione degli atti di gara: 40% dell'incentivo
 - personale preposto ai controlli e verifiche amministrative post gara: 10% dell'incentivo

ART. 6 – APPALTO CONCORSO – CONCESSIONI - FINANZA DI PROGETTO

1. Qualora la collaborazione dei dipendenti intervenga nell'ambito di sistemi di realizzazione dei lavori pubblici che presentano una rilevante complessità, quali i casi di concessione di costruzione e gestione, finanza di progetto, l'incentivo viene così ripartito fra le seguenti figure:

• **Concessione di costruzione e gestione:**

- Responsabile unico del procedimento: quota del 55 %;
- Collaboratori tecnici e amministrativi: 40 %;
- Attività speciali: 5 %.

• **Finanza di progetto:**

- Responsabile unico del procedimento: quota del 55 %;
- Collaboratori tecnici e amministrativi: 40 %;
- Attività speciali: 5 %.

2. La percentuale dell'incentivo da applicare per le modalità di realizzazione di lavori pubblici sopra descritte è del 40% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 1 da applicarsi al valore della concessione di costruzione e gestione o finanza di progetto.
3. Relativamente all'attività del R.U.P. e dei suoi collaboratori, nelle varie fasi dell'opera pubblica, la quota dell'incentivo spettante è così ripartita: approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica 15%, appalto ed affido 20%, approvazione progetto definitivo 5%, approvazione progetto esecutivo 5%, esecuzione delle opere 30%, collaudo opere 5% e gestione impianti 20%.

ART. 7 – IMPEGNO DI SPESA

1. Le somme relative alla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 1 nella misura prevista dal presente Regolamento, compresi gli oneri riflessi, sono previste nel quadro economico delle singole opere.

2. La quota denominata "Attività speciali", prevista per le fasi progettuali e di direzione lavori, è destinata al personale che ha collaborato alla formazione del progetto o alla realizzazione dell'opera. A mero esempio non esaustivo si riporta la collaborazione alla formazione del Piano Particolare d'Esproprio (ricerche catastali, ecc.), gli atti d'esproprio, i frazionamenti e gli accatastamenti, le conformità urbanistiche o gli inserimenti nei Piani, la formazione di atti di gara, ecc..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione dell'importo percentuale fissato nella misura prevista dal presente Regolamento, relativa alla progettazione e commisurata al costo preventivato di un'opera o di un lavoro o del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, verrà effettuata successivamente all'approvazione delle singole fasi progettuali o all'adozione e all'approvazione dello strumento di pianificazione da parte dell'organo comunale competente.
2. Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello definitivo al fine di ottenere finanziamenti, la liquidazione avverrà dopo l'approvazione del progetto definitivo nella misura del 50% dell'intero incentivo, da ripartirsi tra il progettista e il Responsabile del Procedimento nella misura fissata dagli articoli precedenti; l'importo residuo verrà liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
3. Qualora un progetto sia stato redatto al solo livello preliminare o a fini programmatori e non avesse seguito la progettazione esecutiva o questa fosse assegnata a professionisti esterni per diversa decisione dell'organo comunale competente, si procederà alla liquidazione dell'incentivo al progettista. La liquidazione al Responsabile del Procedimento resta regolata dall'art. 2 con le maggiorazioni ivi previste.
4. Le liquidazioni relative alla direzione lavori avverranno sulla base degli stati d'avanzamento nella misura del 50% dell'importo relativo a tale incarico al superamento del 50% dei lavori, il saldo sarà liquidato dopo il collaudo (o la regolare esecuzione) dell'opera.
5. La liquidazione degli incentivi di cui sopra verrà effettuata con determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa sulla base di un rendiconto indicante il personale che ha svolto la progettazione e/o la direzione lavori o l'atto di pianificazione e le percentuali di partecipazione dello stesso, sottoscritto dal progettista o dal direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento.

ART. 9 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 14/02, l'Ente procederà alla sottoscrizione, a proprio carico, di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali vengono attribuiti incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, di Responsabile della sicurezza, di progettazione, di direzione e di collaudo dei lavori.

2. Le polizze dovranno contenere la possibilità, per i singoli incaricati, di estendere, a propria cura e spese, la validità di detta polizza alla responsabilità amministrativa e a quella contabile per colpa grave.

ART. 10 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione e trova applicazione per le nuove opere.
2. Il precedente Regolamento approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 384 del 22.12.2004 trova applicazione fino alla data di approvazione del presente Regolamento.

NOTE

'1'. Art. 1 – 5.b: La misura dell'incentivo, per la complessità, varia tra il minimo del 60% ed il massimo del 100%.

'2'. Art. 1 – 6 L'entità delle riduzioni varia tra lo 0 ed il 30% secondo i seguenti gradini: 0 – 5% - 12% - 20% - 28% - 30% (massimo).